

Ordinanza municipale

Concernente la tassa di allacciamento delle canalizzazioni

Risoluzione n. 359 del 16 gennaio 2017

Il Municipio di Stabio

richiamati:

- l'art. 36 del Regolamento comunale delle canalizzazioni;
- l'art. 57 cpv. 2 del Regolamento comunale;
- l'art. 192 della Legge organica comunale;

emana la seguente ordinanza.

Art. 1 Campo di applicazione

La presente Ordinanza si applica nel territorio giurisdizionale del Comune di Stabio

Art. 2 Esigibilità

La tassa di allacciamento è esigibile al momento dell'allacciamento alla canalizzazione pubblica.

Art. 3 Tassa di allacciamento e di rilievo

- Al momento dell'allacciamento alla canalizzazione pubblica è esigibile una tassa di allacciamento variabile da Chf. 200.00 a Chf. 1'500.00 in base alla volumetria dello stabile secondo quanto sottoelencato:

a) fino a 1'000 m ³	Chf. 200.00
b) da 1'001 a 1'500 m ³	Chf. 500.00
c) da 1'501 a 2'000 m ³	Chf. 750.00
d) da 2'001 a 2'500 m ³	Chf. 1'000.00
e) oltre i 2'501 m ³	Chf. 1'500.00
- Per il rilievo delle canalizzazioni durante il sopralluogo di collaudo la prima mezz'ora non viene fatturata. Oltre la mezz'ora sarà applicata una tariffa oraria di Chf. 100.00.

Art. 4 Debitori

Sono soggetti al pagamento della tassa i proprietari che richiedono l'allacciamento alla canalizzazione pubblica o al ricettore naturale.

Art. 5 Rimedi giuridici

Contro le decisioni dell'Autorità competente è dato ricorso al Consiglio di Stato secondo le norme previste dalla Legge di procedura per le cause amministrative.

Art. 6 Pubblicazione

Contro le disposizioni contenute nella presente ordinanza, pubblicata all'albo comunale a norma dell'art. 192 LOC e 44 RALOC dal 18 gennaio 2017 per un periodo di 30 giorni, può essere presentato ricorso al Consiglio di Stato – Bellinzona entro il termine di pubblicazione.

Art. 7 Entrata in vigore

Le presenti disposizioni saranno applicate a partire dal 1° gennaio 2017.

PER IL MUNICIPIO

Il Sindaco

Simone Castelletti

Il Segretario

Claudio Currenti